



**COMITATO REGIONALE ABRUZZO**

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11\* 3285617139 - Pronto AIA C5\* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

**Stagione Sportiva 2025-2026**

## **Comunicato Ufficiale N.39**

**del 15 Dicembre 2025**

### **SEZIONI**

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

ALLEGATI



## TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), PIERLUIGI MARIANELLA E ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 15.12.2025 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

### DEFERIMENTO:

- DEL SIG. GIOVANNI TARANTELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCACASALE, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 E DELL'ART. 23 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, IN RAGIONE DEL RAPPORTO DI IMMEDIASIMAZIONE ORGANICA AL TEMPO IN ESSERE CON LA SOCIETÀ DALLO STESSO RAPPRESENTATA, A MEZZO DI UN "POST" PUBBLICATO IN DATA 26.10.2025 NELLA PAGINA DEL SOCIAL NETWORK "FACEBOOK" DELLA A.S.D. ROCCACASALE, IN CONCOMITANZA CON LA DISPUTA DELLA GARA PRO AVEZZANO - ROCCACASALE VALEVOLE PER IL GIRONE A DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, ESPRESSO PUBBLICAMENTE DICHIARAZIONI LESIVE DELL'ONORE, DEL PRESTIGIO E DELLA REPUTAZIONE PROPRI DELLA CLASSE ARBITRALE; NEL "POST" APPENA CITATO, IN PARTICOLARE, SONO STATE UTILIZZATE LE SEGUENTI TESTUALI ESPRESSIONI: *"ORA BASTA. E' LA PRIMA VOLTA CHE UN POST VIENE SCRITTO PRIMA DELLA FINE DELLA PARTITA. AL MOMENTO I NOSTRI RAGAZZI SONO SOTTO 4-1 DOPO AVER CHIUSO IL PRIMO TEMPO IN VANTAGGIO, MA IL RISULTATO OGGI PASSA IN SECONDO PIANO. SCRIVIAMO QUESTO POST PERCHÈ QUELLO CHE OGGI CI PREME SOTTOLINEARE È COME, PER L'ENNESIMA VOLTA, AD ARBITRARE UNA PARTITA DI CARTELLO VENGA VERGOGNOSAMENTE SELEZIONATO UN ARBITRO LOCALE. GIOCHIAMO CONTRO AVEZZANO E AD ARBITRARE È UN ARBITRO DI AVEZZANO. E DATO IL RAPPORTO CHE SI È VISTO IN CAMPO CI VERREBBE DA DEFINIRLO PIÙ UN AMICO CHE UN ARBITRO ... UN ARBITRAGGIO A SENSO UNICO. UN ARBITRAGGIO CHE HA ROVINATO LA PARTITA E GLI ANIMI. SIAMO STUFI DI QUESTE SITUAZIONI E SIAMO STUFI CHE GLI INCONTRI PIÙ IMPORTANTI DI GIORNATA NON VENGANO AFFIDATI AD ARBITRI PROVENIENTI DA ALTRE ZONE RISPETTO A QUELLA DELLA SQUADRA LOCALE E SOPRATTUTTO AD ARBITRI COMPETENTI. E' ORA CHE LA LEGA SI DIA DA FARE PER PORRE RIMEDIO A QUESTO SCEMPIO E NON RESTI A GUARDARE PERCHÈ ORA SIAMO STANCHI DI VEDERE PARTITE BUTTATE AL VENTO PER COLPE NON NOSTRE. VERGOGNA"*;

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCACASALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 COMMA 1 E 23 COMMA 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. GIOVANNI TARANTELLI, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.

Con nota del 24.11.2025, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni ad essi rispettivamente ascritte.

Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano loro addebitate le dette violazioni e veniva ad essi reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 15.12.2025,



alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la richiesta di mezzi e la produzione di memorie, nella specie non pervenute.

All'udienza, il rappresentante della Procura Federale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l'affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi 3 di inibizione al Presidente Giovanni Tarantelli e € 600,00 di ammenda alla società. Nessuno compariva per i soggetti deferiti.

Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta "per tabulas", in quanto le frasi oggetto del presente procedimento sono state pubblicate dal Presidente Tarantelli sulla pagina ufficiale della società A.S.D. Roccacasale del social network "Facebook" e travalicano il legittimo diritto di critica essendo sfociate in giudizi lesivi, non consentiti, di persone ed organismi federali, onde anche la società dovrà rispondere a titolo di responsabilità diretta ex artt. 6 comma 1 e 23 comma 5 C.G.S. per l'operato del suo Presidente. Del resto è sintomatico di tale responsabilità il comportamento processuale tenuto dagli incolpati, i quali non hanno spiegato alcuna difesa, nulla potendo opporre alle contestazioni mosse.

Quanto alla sanzione da adottare, ritiene lo stesso Tribunale che sia equo infliggere alla società ed al Tarantelli la sanzione di cui al seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, infligge al sig. Tarantelli Giovanni, nella spiegata qualità, l'inibizione per mesi 3 e alla società A.S.D. Roccacasale € 400,00 di ammenda.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

I relatori  
F.to in originale  
Avv. Alessandro Rosa  
Avv. Pierluigi Marianella

Il Presidente  
F.to in originale  
Avv. Antonello Carbonara



**IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), PIERLUIGI MARIANELLA E ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 15.12.2025 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.**

**DEFERIMENTO:**

- **DEL SIG. ANTONIO PIO RUSSO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ CASTELNUOVO VOMANO SSDARL, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 E DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 40 QUATER COMMA 1.2 LETT. B) DELLE N.O.I.F. NEL TESTO VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, PER AVERE LO STESSO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2024 – 2025, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ CASTELNUOVO VOMANO SSDARL, CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ DALLO STESSO RAPPRESENTATA DEI CALCIATORI SIGG.RI ALBERTO SANCHEZ MONTILLA DI NAZIONALITÀ SPAGNOLA E VILSON TOMAS CALEIR DI NAZIONALITÀ PORTOGHESE NONOSTANTE GLI STESSI NON FOSSERO IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI RESIDENZA IN ITALIA;**
- **DELLA SOCIETÀ CASTELNUOVO VOMANO SSDARL PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. ANTONIO PIO RUSSO, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE, E DAI SIGG.RI ALBERTO SANCHEZ MONTILLA E VILSON TOMAS CALEIR.**

Con nota del 17.11.2025, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 15.12.2025, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenute.

All'udienza compariva il solo rappresentante della Procura Federale, il quale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l'affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'applicazione nei delle seguenti sanzioni: Antonio Pio Russo mesi 5 d'inibizione; Castelnuovo Vomano SSDARL € 500,00 di ammenda.

Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti emerge chiaramente dagli atti del procedimento nonché dal comportamento processuale tenuto dagli stessi, i quali non sono comparsi e nulla hanno opposto a propria difesa.

Relativamente ai provvedimenti da adottare, ritiene lo stesso Tribunale di non dovere pronunciare nei confronti della società tenuto conto che è stata dichiarata inattiva in data 4.8.2025, con conseguente cessazione di tutte le attività e che sia equo infliggere all'altro soggetto deferito la sanzione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge 5 mesi d'inibizione al sig. ANTONIO PIO RUSSO.



**C.U. N. 39 del 15.12.2025**

Dispone non doversi procedere nei confronti della società Castelnovo Vomano SSDARL per essere la stessa inattiva dal 4.8.2025 come risulta dagli atti del comitato.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed al sig. Antonio Pio Russo.

I relatori  
F.to in originale  
Avv. Alessandro Rosa  
Avv. Pierluigi Marianella

Il Presidente  
F.to in originale  
Avv. Antonello Carbonara

**Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 15/12/2025.**

**Il Segretario  
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente  
(Concezio Memmo)**

